



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Approvazione.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e zero si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza attraverso la piattaforma "zoom", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge.

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Presidente	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Campini Francesco - Consigliere	Sì
4. Berruti Elisa - Consigliere	Giust.
5. Vecchio Antonia - Consigliere	Sì
6. Garberoglio Fabio - Consigliere	Sì
7. Saggiorato Leonardo - Consigliere	Sì
8. Aratano Armando - Consigliere	Giust.
9. Pozzi Matteo - Consigliere	Sì
10. Ravera Francesco - Consigliere	Giust.
11. Stoppa Mauro - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale dottoressa Paola Marcella Crescenzi garantendone le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa delle proposta di deliberazione, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Gandini Dr.ssa Ilaria

Nel corso della trattazione si connette il Consigliere Berruti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza , ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26-09-2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni allo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016.

CONSIDERATO:

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 144 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;
- altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art. 31 Adunanze in videoconferenza, approvato con deliberazione CC 16 del 22.10.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Con votazione unanime e favorevole resa per appello nominale

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Oviglio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 e modificato dal D.Lgs. 16/6/17 n. 100, come risulta dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, TUSP e dal D.Lgs n. 100/2017 (Decreto correttivo).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Armano Antonio

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 21/12/2023 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 18-dic-2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.200 n.267 e S.I.M.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2023 al 05/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale